



CODICE DI DEONTOLOGIA

(Approvato dal Consiglio nazionale forense il 17 aprile 1997.

*Il testo è integrato con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio 2006, il 14 dicembre 2006, il 27 giugno 2008, il 23 settembre 2011 e, da ultimo, il **16 dicembre 2011 - circolare n. 2-C-2012 del 5 gennaio 2012**)*

CODICE DI DEONTOLOGIA DEGLI AVVOCATI EUROPEI

(Approvato dal C.C.B.E. il 28 ottobre 1988, con le modifiche introdotte il 28 novembre 1998 e il 5 dicembre 2002)

Si riportano in neretto le parti dell'articolo modificato dal Consiglio nazionale forense il 16 dicembre 2011(circolare n. 2-C-2012 del 5 gennaio 2012): art. 55

CODICE DI DEONTOLOGIA

(Approvato dal Consiglio nazionale forense il 17 aprile 1997, con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio 2006, il 14 dicembre 2006, il 27 giugno 2008, il 23 settembre 2011 e il 16 dicembre 2011 - circolare n. 2-C-2012 del 5 gennaio 2012)

PREAMBOLO

L'avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia.

Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l'inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.

Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Ambito di applicazione

Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.

ART. 2 – Potestà disciplinare.

Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.

Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.

ART. 3 – Volontarietà dell'azione.

La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.

Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato.

Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.

ART. 4 – Attività all'estero e attività in Italia dello straniero.

Nell'esercizio di attività professionali all'estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l'avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l'attività.

Del pari l'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.

ART. 5 – Doveri di probità, dignità e decoro.

L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.

- I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
- II. L'avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine della classe forense.
- III. L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.

ART. 6 – Doveri di lealtà e correttezza.

L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.

- I. L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.

ART. 7 – Doveri di fedeltà.

È dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.

- I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito.
- II. L'avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere.

ART. 8 – Doveri di diligenza.

L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.

ART. 9 – Doveri di segretezza e riservatezza.

È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

- I. L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex-clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale.
- II. La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.
- III. L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.
- IV. Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:
 - a. per lo svolgimento delle attività di difesa;
 - b. al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;
 - c. al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;
 - d. in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell'assistito.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

ART. 10 – Doveri di indipendenza.

Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.

I. L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.

ART. 11 – Doveri di difesa.

L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.

I. L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare all'assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge.

II. Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all'assistito di un compenso per la prestazione di tale attività.

ART. 12 – Doveri di competenza.

L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.

I. L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell'attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessità, l'opportunità della integrazione della difesa con altro collega.

II. L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico.

ART. 13 – Doveri di aggiornamento professionale.

E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l'attività.

I. L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.

II. E' dovere deontologico dell'avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.

ART. 14 – Doveri di verità.

Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore.

I. L'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false.

II. L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.

ART. 15 – Doveri di adempimento previdenziale e fiscale.

L'avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.

ART. 16 – Doveri di evitare incompatibilità.

E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e, comunque, nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'Ordine.

I. L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o comunque attività incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione forense.

II. Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.

ART. 17 – Informazioni sull'attività professionale.

L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.

Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell'Ordine.

Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale.

L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.

Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.

In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.

I. Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati.

II. E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi

ART. 17 bis – Modalità dell'informazione.

L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:

- la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
- il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
- la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.
- il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.

Può indicare:

- i titoli accademici;
- i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
- l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
- i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
- le lingue conosciute;
- il logo dello studio;

- gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
- l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato;

L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione **tempestiva** al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.

Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.

Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.

ART. 18 – Rapporti con la stampa.

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.

I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.

II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all'avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.

III. E' consentito all'avvocato, **previa comunicazione al** Consiglio dell'Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l'indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.

ART. 19 – Divieto di accaparramento di clientela.

E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro.

I. L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.

II. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.

III. E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

IV. E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.

ART. 20 – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.

Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi.

I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l'infrazione della regola deontologica.

ART. 21 – Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.

L'iscrizione all'albo costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo del relativo titolo.

I. Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.

II. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio.

III. L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà.

IV. L'iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.

TITOLO II RAPPORTI CON I COLLEGHI

ART. 22 – Rapporto di colleganza.

L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

I. L'avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle sue richieste di informativa.

II. L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.

III. L'avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.

ART. 23 – Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo.

Nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.

I. L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.

II. L'avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o ingiustificata, formulata nel processo dalle controparti che comporti pregiudizio per la parte assistita.

III. Il difensore che riceva l'incarico di fiducia dall'imputato è tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d'ufficio, il mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve raccomandare alla parte di provvedere al pagamento di quanto è dovuto al difensore d'ufficio per l'attività professionale eventualmente già svolta.

IV. Nell'esercizio del mandato l'avvocato può collaborare con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge.

V. Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.

VI. L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.

ART. 24 – Rapporti con il Consiglio dell'Ordine.

L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.

I. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.

II. Qualora il Consiglio dell'Ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.

III. L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'Ordine deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse generale.

IV. **Ai fini della tenuta degli albi**, l'avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell'Ordine di appartenenza ed eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché l'apertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali.

ART. 25 – Rapporti con i collaboratori dello studio.

L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto.

ART. 26 – Rapporti con i praticanti.

L'avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire un'adeguata formazione.

I. L'avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto.

II. L'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.

III. È responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia incarico ai praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.

ART. 27 – Obbligo di corrispondere con il collega.

L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale.

I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario.

II. Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.

ART. 28 – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.

Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.

I. E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.

II. E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

III. L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.

ART. 29 – Notizie riguardanti il collega

L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e che l'uso di tali notizie sia necessario alla tutela di un diritto.

I. L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega.

ART. 30 – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.

L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l'adempimento.

ART. 31 – Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa.

L'avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest'ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull'attività svolta e da svolgere.

I. L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e consentita.

II. È fatto divieto all'avvocato corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l'incarico.

III. L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.

ART. 32 – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega

L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l'impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.

ART. 33 – Sostituzione del collega nell'attività di difesa

Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.

I. L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.

ART. 34 – Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati

Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.

I. Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.

TITOLO III RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA

ART. 35 – Rapporto di fiducia.

Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.

I. L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda.

Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l'interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l'incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita.

II. L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto nell'art. 45.

ART. 36 – Autonomia del rapporto.

L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell'osservanza della legge e dei principi deontologici.

I. L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.

II. L'avvocato, prima di accettare l'incarico, deve accertare l'identità del cliente e dell'eventuale suo rappresentante.

III. In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto attiene al segreto, l'avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato.

IV. L'avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.

ART. 37 – Conflitto di interessi.

L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

I. Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.

II. L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.

ART. 38 – Inadempimento al mandato.

Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

I. Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.

ART. 39 – Astensione dalle udienze.

L'avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.

I. L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.

II. Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l'avvocato che se ne dissocia non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.

ART. 40 – Obbligo di informazione.

L'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.

I. Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.

II. E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione.

III. Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato se utile all'interesse di questi.

ART. 41 – Gestione di denaro altrui.

L'avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l'obbligo di renderne sollecitamente conto.

I. Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita.

II. In caso di deposito fiduciario l'avvocato è obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi.

ART. 42 – Restituzione di documenti.

L'avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.

I. L'avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.

ART. 43 – Richiesta di pagamento.

Durante lo svolgimento del rapporto professionale l'avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell'incarico.

I. L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.

II. L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta.

III. L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.

IV. L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all'adempimento di prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.

ART. 44. - Compensazione.

L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.

I. In ogni altro caso, l'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa.

ART. 45 – Accordi sulla definizione del compenso.

E' consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, **fermo il principio disposto dall'art. 2233 del Codice civile.**

ART. 46 – Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso.

L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.

ART. 47 – Rinuncia al mandato.

L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.

I. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.

II. Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l'avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.

III. In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.

TITOLO IV RAPPORTI CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI

ART. 48 – Minaccia di azioni alla controparte.

L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.

I. Qualora ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, l'avvocato deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia.

II. L'addebito alla controparte di competenze e spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale è ammesso, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio assistito.

ART. 49 – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.

L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.

ART. 50 – Richiesta di compenso professionale alla controparte.

È vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con l'accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge.

I. In particolare è consentito all'avvocato chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.

ART. 51 – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.

L'assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito.

I. L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi.

ART. 52 – Rapporti con i testimoni.

L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.

I. Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nei modi e termini previsti dal codice di procedura penale, e nel rispetto delle disposizioni che seguono.

1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio sono tenuti ugualmente al rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento delle investigazioni difensive.
2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità o l'opportunità di svolgere investigazioni difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito.
3. La scelta sull'oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni nonché sulla utilizzazione dei risultati compete al difensore.
4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico, anche nella ipotesi di intervenuta segretezza degli atti, raccomandando il vincolo del segreto e l'obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al difensore.
5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell'interesse del proprio assistito.
6. Il difensore ha altresì l'obbligo di conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo ritenuto necessario o utile per l'esercizio della difesa.
7. È fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di corrispondere compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini delle investigazioni difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle spese documentate.
8. Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle investigazioni della propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome dell'assistito.
9. Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore.
10. Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte a indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio.
11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità, informandolo della propria qualità e della natura dell'atto da compiere, nonché della possibilità che, ove non sia prestato il consenso, l'atto sia autorizzato dal giudice.
12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla persona offesa dal reato il difensore procede con invito scritto, previo avviso al legale della stessa persona offesa, ove

ne sia conosciuta l'esistenza. Se non risulta assistita, nell'invito è indicata l'opportunità che comunque un legale sia consultato e intervenga all'atto. Nel caso di persona minore, l'invito è comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà di intervenire all'atto.

13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso.

14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni.

15. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte. Quando è disposta la riproduzione anche fonografica le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.

16. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso informazioni né al suo difensore.

ART. 53 – Rapporti con i magistrati.

I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni.

I. Salvo casi particolari, l'avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario.

II. L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità.

III. L'avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti nell'esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze persone.

ART. 54 – Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici.

L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.

ART. 55 – Arbitrato.

L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

I. L'avvocato non può assumere la funzioni di arbitro quando abbia in corso, **o abbia avuto negli ultimi due anni**, rapporti professionali con una delle parti **né, comunque, se ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 815, primo comma, del codice di procedura civile.**

II. L'avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, **o sia stata assistita negli ultimi due anni**, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso l'avvocato deve comunicare **per iscritto** alle parti ogni **ulteriore** circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.

III. L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre:

- ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;

- non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
- non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.

IV. L'avvocato che ha svolto l'incarico di arbitro non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

- a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;**
- b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.**

ART. 55 bis – Mediazione.

L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente codice.

I. L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.

II. Non può assumere la funzione di mediatore l'avvocato:

- a)** che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
- b)** quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 815, primo comma, del codice di procedura civile.

III. L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

- a) Se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
- b) Se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

IV. E' fatto divieto all'avvocato consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione.

ART. 56 – Rapporti con i terzi.

L'avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto nell'esercizio della professione.

I. Anche al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella dignità della professione.

ART. 57 – Elezioni forensi.

L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.

I. E' vietata ogni forma di propaganda elettorale o di iniziativa nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.

II. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni di voto.

ART. 58 – La testimonianza dell'avvocato.

Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto.

I. L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.

II. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.

ART. 59 – Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

L'avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

I. L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di rispettare i propri doveri professionali.

**TITOLO V
DISPOSIZIONE FINALE**

ART. 60 – Norma di chiusura.

Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.

CODICE DI DEONTOLOGIA DEGLI AVVOCATI EUROPEI

(Approvato dal C.C.B.E. il 28 ottobre 1988, con le modifiche introdotte il 28 novembre 1998 e il 5 dicembre 2002)

1. PREAMBOLO.

1.1. La missione dell'avvocato.

In una società fondata sul rispetto della giustizia, l'avvocato interpreta un ruolo eminente.

La sua missione non si limita alla esecuzione fedele di un mandato nell'ambito della legge. In uno Stato di diritto l'avvocato è indispensabile alla giustizia e a coloro di cui deve difendere i diritti e le libertà; egli è tanto il consulente quanto il difensore del proprio cliente.

La sua missione gli impone una serie di doveri e obblighi, a volte in apparenza contraddittori, verso:

- il cliente;
- i tribunali e le altre autorità davanti alle quali l'avvocato assiste o rappresenta il cliente;
- la professione in generale e ciascun collega in particolare;
- la società, per la quale una professione liberale e indipendente, legata dal rispetto delle regole che essa stessa si è data, è un mezzo essenziale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato e degli altri poteri.

1.2. La natura delle regole deontologiche.

1.2.1. Le regole deontologiche sono destinate a garantire, attraverso la loro libera accettazione, la corretta esecuzione da parte dell'avvocato della sua missione riconosciuta come indispensabile al buon funzionamento di ogni società umana. L'inosservanza di queste regole da parte dell'avvocato determinerà in ultima istanza una sanzione disciplinare.

1.2.2. Ciascun ordine forense ha le proprie regole specifiche dovute alle proprie tradizioni. Esse sono adattate all'organizzazione e al campo di attività della professione nello Stato-membro considerato, così come alle procedure giudiziarie e amministrative e alla legislazione nazionale. Non è possibile né augurabile sradicarle dal proprio contesto né tentare di generalizzare regole che non possono esserlo.

Le regole particolari di ciascun ordine forense si riferiscono tuttavia agli stessi valori e rivelano spesso una base comune.

1.3. Gli obiettivi del codice.

1.3.1. La costruzione progressiva dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo e l'intensificazione dell'attività oltre frontiera dell'avvocato all'interno di questo Spazio economico europeo hanno reso necessario, nell'interesse pubblico, la definizione di regole uniformi applicabili a ogni avvocato dello Spazio economico europeo per la sua attività oltre frontiera, qualunque sia l'ordine forense cui appartiene. La definizione di queste regole ha particolarmente come scopo di attenuare le difficoltà derivanti dall'applicazione di una «doppia deontologia», come previsto dall'art. 4 della direttiva 77/249 del 22 marzo 1977.

1.3.2. Le organizzazioni rappresentative della professione forense riunite nel CCBE si augurano che le regole codificate che seguono:

- siano riconosciute fin d'ora come espressione della convinzione comune di tutti gli ordini forensi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo;
- siano rese applicabili nel più breve termine, in conformità con le procedure nazionali e/o comunitarie, all'attività svolta oltre frontiera dall'avvocato nell'ambito dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo;

- siano considerate in sede di revisione delle norme deontologiche interne, in vista della loro progressiva armonizzazione.

Inoltre le organizzazioni rappresentative della professione forense si augurano che, nel limite del possibile, le regole deontologiche interne siano interpretate e applicate in modo conforme a quelle del presente codice.

Quando le regole del presente codice saranno state rese applicabili all'attività svolta oltre frontiera, l'avvocato resterà soggetto alle regole del proprio ordine professionale nella misura in cui queste ultime non siano in contrasto con quelle del presente codice.

1.4. Campo di applicazione soggettivo.

Le regole di seguito formulate si applicano agli avvocati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo così come definiti dalla Direttiva 77/249 del 22 marzo 1977.

1.5. Campo di applicazione oggettivo.

Senza pregiudizio per la ricerca di una armonizzazione progressiva delle regole deontologiche applicabili all'interno di ciascuno Stato, le regole di seguito formulate si applicano alle attività svolte oltre frontiera dall'avvocato nell'ambito dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo. Per attività oltre frontiera si intende:

- a) ogni rapporto professionale con un avvocato di un altro Stato-membro;
- b) le attività dell'avvocato in altro Stato-membro, anche se l'avvocato non sia presente in tale Stato.

1.6. Definizioni.

Nelle regole del presente codice le espressioni qui di seguito formulate hanno questo significato:

«Stato-membro di provenienza» significa lo Stato-membro dell'ordine forense cui appartiene l'avvocato;

«Stato-membro di ricevimento» significa ogni altro Stato-membro nel quale l'avvocato compie una attività oltre frontiera;

«Autorità competente» significa l'organizzazione o le organizzazioni professionali o le autorità dello Stato-membro interessato, competenti a stabilire le regole professionali e/o deontologiche e a esercitare il controllo disciplinare sugli avvocati.

2. PRINCIPI GENERALI.

2.1. L'indipendenza.

2.1.1. La molteplicità dei doveri che incombono sull'avvocato gli impone una indipendenza assoluta, immune da qualsiasi pressione e in particolare da quella derivante da propri interessi o da influenze esterne. Questa indipendenza è tanto necessaria per la fiducia nella giustizia quanto lo è l'imparzialità del giudice. L'avvocato dunque deve evitare ogni attacco alla propria indipendenza e controllare di non trascurare l'etica professionale per compiacere il proprio cliente, il giudice o i terzi.

2.1.2. Questa indipendenza è necessaria sia nell'attività extragiudiziale che in quella giudiziale, poiché la consulenza fornita dall'avvocato al proprio cliente non ha alcun valore reale se è data per compiacenza o per un interesse personale o sotto l'effetto di una pressione esterna.

2.2. Fiducia e integrità morale.

I rapporti di fiducia non possono esistere se vi è dubbio sulla onestà, la probità, la rettitudine o la sincerità dell'avvocato. Per l'avvocato queste virtù tradizionali costituiscono obblighi professionali.

2.3. Segreto professionale.

2.3.1. È nella natura stessa della missione dell'avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni confidenziali. Senza la garanzia della riservatezza non vi può essere fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primordiale dell'avvocato. L'obbligo del segreto per l'avvocato serve l'interesse dell'amministrazione della giustizia così come l'interesse del cliente. È per questo che esso riceve una speciale protezione dallo Stato.

2.3.2. L'avvocato deve rispettare il segreto su tutte le informazioni riservate di cui abbia conoscenza nell'ambito della sua attività professionale.

2.3.3. Questa obbligazione non ha limiti temporali.

2.3.4. L'avvocato deve far rispettare il segreto professionale ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano con lui nello svolgimento dell'attività professionale.

2.4. Rispetto della deontologia degli altri ordini forensi.

In applicazione delle leggi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo l'avvocato di uno Stato-membro può essere obbligato a rispettare la deontologia dell'ordine di uno Stato-membro di ricevimento. L'avvocato ha il dovere di informarsi sulle regole deontologiche alle quali egli è sottoposto nell'esercizio di una specifica attività.

Le organizzazioni che fanno parte del C.C.B.E. sono tenute a depositare i loro codici deontologici presso il segretariato del C.C.B.E., affinché ciascun avvocato possa ottenerne copia.

2.5. Incompatibilità.

2.5.1. Al fine di permettere all'avvocato di esercitare le sue funzioni con l'indipendenza necessaria e conformemente al suo dovere di partecipare all'amministrazione della giustizia, l'esercizio di alcune attività o funzioni è incompatibile con la professione di avvocato.

2.5.2. L'avvocato che assicura la rappresentanza o la difesa di un cliente davanti alle autorità giudiziarie o pubbliche di uno Stato-membro di ricevimento deve osservare le regole di incompatibilità applicabili agli avvocati di questo Stato-membro.

2.5.3. L'avvocato che si è stabilito in un altro Stato-membro di ricevimento e che intende occuparsi direttamente di una attività commerciale o di altra attività diversa dalla professione forense è tenuto a rispettare le regole sulle incompatibilità così come esse sono applicate agli avvocati di questo Stato-membro.

2.6. Pubblicità personale.

2.6.1. L'avvocato ha l'obbligo di non fare e di non farsi fare pubblicità personale nel paese ove questa è vietata.

Peraltro, l'avvocato ha l'obbligo di non fare e di non farsi fare pubblicità personale se non nella misura in cui le regole dell'ordine forense cui appartiene glielo permettano.

2.6.2. La pubblicità personale, in particolare quella attraverso i mezzi di comunicazione di massa è ritenuta aver luogo là dove essa è autorizzata, qualora l'avvocato interessato dimostri che essa è stata fatta per essere portata a conoscenza di clienti esistenti o potenziali che si trovino in un luogo ove tale pubblicità è permessa e che la sua diffusione altrove è accidentale.

2.7. L'interesse del cliente.

Nel rispetto delle disposizioni di legge e deontologiche, l'avvocato ha l'obbligo di difendere sempre nel miglior modo possibile gli interessi. del cliente, anche nel conflitto con i propri interessi, quelli di un collega o quelli della professione in generale.

2.8. Limitazione della responsabilità dell'avvocato nei confronti del cliente.

Nella misura in cui il diritto dello Stato-membro di provenienza e il diritto dello Stato-membro di ricevimento l'autorizzano, l'avvocato può limitare le sue responsabilità verso il cliente conformemente alle regole del codice di deontologia alle quali deve sottostare.

3. RAPPORTI CON I CLIENTI.

3.1. Affidamento ed estinzione del mandato con il cliente.

3.1.1. L'avvocato non agisce se non su mandato del cliente, a meno che non sia incaricato da altro avvocato che rappresenti il cliente o da un organo competente. L'avvocato deve compiere ogni sforzo ragionevole per assicurarsi dell'identità, della competenza e dei poteri della persona o dell'ente che gli ha conferito il mandato, quando circostanze specifiche rivelino che questa identità è incerta.

3.1.2. L'avvocato consiglia e difende il cliente tempestivamente, coscienziosamente e con diligenza. Egli assume personalmente la responsabilità del mandato che gli è stato affidato. Egli informa il cliente dell'andamento dell'incarico affidatogli.

3.1.3. L'avvocato non accetta un incarico se egli sa o dovrebbe sapere che egli non ha la competenza necessaria per occuparsene, a meno di collaborare con un altro avvocato che abbia tale competenza.

L'avvocato non può accettare un incarico se si trova nell'incapacità di potersene occupare tempestivamente, tenuto conto degli altri suoi impegni.

3.1.4. L'avvocato che esercita il suo diritto di non occuparsi ulteriormente di un incarico deve assicurarsi che il cliente possa trovare l'assistenza di un collega in tempo utile ad evitare che il cliente possa subire un pregiudizio.

3.2. Conflitto di interessi.

3.2.1. L'avvocato non deve essere né il consulente, né il rappresentante o il difensore di più di un cliente in uno stesso affare, se vi è un conflitto tra gli interessi di questi clienti o vi sia il rischio serio di un conflitto.

3.2.2. L'avvocato deve astenersi dall'occuparsi degli affari di tutti i clienti interessati quando sorge un conflitto di interessi, quando il segreto professionale rischia di essere violato o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa.

3.2.3. L'avvocato non può accettare l'incarico di un nuovo cliente se il segreto sulle informazioni fornite da un vecchio cliente rischia di essere violato o quando la conoscenza da parte dell'avvocato degli affari del vecchio cliente potrebbe avvantaggiare ingiustamente il nuovo.

3.2.4. Qualora gli avvocati esercitino la professione in forma associata, le disposizioni di cui ai paragrafi da 3.2.1. a 3.2.3. sono applicabili all'associazione in quanto tale e ai singoli associati.

3.3. Patto di quota lite.

3.3.1. L'avvocato non può indicare i propri onorari sulla base di una quota della lite.

3.3.2. Il patto di quota lite è una convenzione intercorsa tra l'avvocato e il cliente, prima della conclusione definitiva di un affare riguardante il cliente stesso, in base alla quale il cliente si obbliga a versare all'avvocato una parte del risultato ottenuto, sia essa una somma di denaro o qualsiasi altro bene o valore.

3.3.3. Non costituisce un patto di quota lite la convenzione che preveda la determinazione dell'onorario in proporzione al valore della causa di cui l'avvocato è incaricato se ciò è conforme a una tariffa ufficiale o è ammesso dall'autorità competente da cui dipende l'avvocato.

3.4. Determinazione degli onorari.

3.4.1. L'avvocato deve informare il proprio cliente di tutto ciò che richiede a titolo di onorario e l'ammontare di esso deve essere equo e giustificato.

3.4.2. Salvo diverso accordo legittimamente intercorso tra l'avvocato e il cliente, il modo di calcolo degli onorari deve essere conforme alle regole dell'ordine dal quale dipende l'avvocato. Se egli è membro di più di un ordine forense, le regole applicabili saranno quelle dell'ordine con il quale i rapporti tra l'avvocato e il cliente presentano il collegamento più stretto.

3.5. Acconti su onorari e spese.

Quando l'avvocato richiede il versamento di un acconto sulle spese e/o sugli onorari, questo non deve andare al di là di una ragionevole stima degli onorari e degli esborsi probabili richiesti dalla natura dell'affare. In caso di mancato pagamento dell'acconto richiesto, l'avvocato può rinunciare ad occuparsi dell'affare o ritirarsene, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3.1.4.

3.6. Divisione di onorari con persone che non sono avvocati.

3.6.1. Fatta salva la disposizione che segue, è vietato all'avvocato di dividere i suoi onorari con una persona che non sia avvocato, salvo che una associazione tra l'avvocato e l'altra persona sia autorizzata da una legge dello Stato-membro a cui l'avvocato appartiene.

3.6.2. La disposizione di cui all'art. 3.6.1. non si applica alle somme o corrispettivi versati dall'avvocato agli eredi di un collega deceduto o a un collega che si sia ritirato dalla professione, per la presentazione avvenuta quale successore alla clientela di questo collega.

3.7. Risoluzione della lite al costo migliore e beneficio del gratuito patrocinio.

3.7.1. L'avvocato è tenuto sempre a sforzarsi per raggiungere la soluzione della lite al costo migliore per il cliente e deve consigliare il cliente in ogni momento sulla opportunità di trovare un accordo e/o una diversa soluzione per la definizione della lite.

3.7.2. Quando il cliente può beneficiare del gratuito patrocinio l'avvocato è tenuto a informarlo.

3.8. Fondi dei clienti.

3.8.1. Quando, in un qualsiasi momento, l'avvocato detiene fondi per conto dei clienti o di terzi (di seguito chiamati «Fondi-clienti») egli è tenuto a osservare le seguenti regole:

3.8.1.1. I Fondi-clienti saranno sempre tenuti in un conto aperto presso una banca o presso un istituto analogo riconosciuto dalle autorità pubbliche. Tutti i Fondi-clienti ricevuti da un avvocato devono essere versati in tale conto, salvo il caso di una autorizzazione espressa o implicita del cliente per una diversa destinazione.

3.8.1.2. Ogni conto aperto a nome dell'avvocato e contenente i Fondi-clienti deve precisare nella sua denominazione che i fondi ivi depositati sono detenuti per conto del cliente o dei clienti dell'avvocato.

3.8.1.3. I conti dell'avvocato sui quali vengono versati i Fondi-clienti devono essere costantemente mantenuti almeno nella consistenza pari all'ammontare dei Fondi-clienti detenuti dall'avvocato.

3.8.1.4. I Fondi-clienti devono essere versati ai clienti immediatamente o alle condizioni autorizzate dal cliente stesso.

3.8.1.5. Salvo disposizioni di legge contrarie od ordine della autorità giudiziaria e accordo espresso o implicito con il cliente per il quale viene effettuato il pagamento, sono vietati i pagamenti effettuati tramite i Fondi-clienti per conto di un cliente a favore di terzi, compresi:

- a) i pagamenti fatti a un cliente o per un cliente con i fondi appartenenti ad un altro cliente;
- b) il prelevamento degli onorari dell'avvocato.

3.8.1.6. L'avvocato deve tenere un estratto conto completo e preciso di tutte le operazioni compiute attraverso i Fondi-clienti, distinguendo tali Fondi-clienti dalle altre somme detenute, e ha il dovere di esibire l'estratto conto al cliente che ne faccia richiesta.

3.8.1.7. Le autorità competenti degli Stati-membri sono autorizzate a verificare ed esaminare, rispettando il segreto professionale, i documenti relativi ai Fondi-clienti per assicurarsi che le regole fissate siano rispettate e per sanzionare l'inosservanza di tali regole.

3.8.2. Salvo quanto qui di seguito precisato e senza pregiudizio delle regole di cui all'art. 3.8.1., l'avvocato che detenga Fondi-clienti, a seguito di attività professionale svolta in un altro Stato-membro, deve osservare le regole sul deposito e la contabilità dei Fondi-clienti applicate dall'ordine forense dello Stato-membro di provenienza da cui dipende.

3.8.3. L'avvocato che esercita la sua attività in uno Stato-membro di ricevimento può, d'accordo con le autorità competenti dello Stato-membro di provenienza e dello Stato-membro di ricevimento, attenersi esclusivamente alle regole dello Stato-membro di ricevimento, senza essere tenuto a osservare le regole dello Stato-membro di provenienza. In questo caso, l'avvocato è tenuto a prendere le misure necessarie per informare i clienti che egli osserva le regole applicabili nello Stato-membro di ricevimento.

3.9. Assicurazione per la responsabilità professionale.

3.9.1. L'avvocato deve essere costantemente assicurato per la propria responsabilità professionale entro un limite ragionevole, tenuto conto della natura e della estensione dei rischi che ciascun avvocato assume nell'attività professionale.

3.9.2. L'avvocato che esercita la sua attività professionale in un altro Stato-membro di ricevimento è sottoposto alle seguenti disposizioni:

3.9.2.1. L'avvocato è tenuto a rispettare le disposizioni riguardanti l'obbligo di assicurarsi per la responsabilità professionale applicabili nello Stato-membro di provenienza.

3.9.2.2. Quando l'avvocato, che è tenuto a sottoscrivere tale assicurazione nello Stato-membro di provenienza, esercita un'attività professionale in uno Stato-membro di ricevimento, deve cercare di ottenere l'estensione di questa assicurazione all'attività professionale svolta in tale altro Stato.

3.9.2.3. Quando le regole dello Stato-membro di provenienza non obbligano l'avvocato a sottoscrivere tale assicurazione o quando l'estensione della assicurazione di cui sopra non sia possibile, l'avvocato deve ugualmente assicurarsi per l'attività professionale svolta in uno Stato-membro di ricevimento a favore dei clienti di tale Stato, in misura almeno pari a quella stabilita per gli avvocati di tale Stato-membro di ricevimento, salva l'ipotesi in cui sia impossibile ottenere tale assicurazione.

3.9.2.4. Nel caso in cui l'avvocato non riesca a ottenere un'assicurazione conforme alle regole di cui sopra, egli deve prendere le misure necessarie per informare i clienti che possano essere interessati.

3.9.2.5. L'avvocato che esercita la sua attività in uno Stato-membro di ricevimento può, con l'accordo delle autorità competenti dello Stato-membro di provenienza e di quello di ricevimento, uniformarsi esclusivamente alle regole applicabili all'assicurazione per la responsabilità professionale nello Stato-membro di ricevimento. In questo caso, l'avvocato è tenuto a prendere le misure necessarie per informare i clienti che la sua assicurazione è conforme alle regole applicabili in tale Stato-membro di ricevimento.

4. RAPPORTI CON I MAGISTRATI.

4.1. Deontologia applicabile all'attività giudiziaria.

L'avvocato che compare davanti a un giudice di uno Stato-membro o prende parte a una procedura davanti a tale giudice, deve osservare le regole deontologiche applicabili davanti a questa giurisdizione.

4.2. Il principio del contraddittorio.

L'avvocato deve in ogni circostanza osservare il principio del contraddittorio. Non può prendere contatto con un giudice incaricato di una causa senza prima avvertire l'avvocato della parte avversa. Non può presentare a un giudice memorie, atti o altri documenti, se questi non siano stati comunicati in tempo utile all'avvocato della parte avversa. Nella misura in cui le regole di diritto non lo proibiscono, l'avvocato non può divulgare o sottoporre ai magistrati una proposta di definizione della lite fatta dalla parte avversaria o dal suo avvocato, senza l'autorizzazione espressa dell'avvocato della parte avversa.

4.3. Rispetto del giudice.

Nel dar prova di rispetto e lealtà nei confronti dell'ufficio del giudice, l'avvocato deve difendere il cliente con coscienza e senza tenere conto dei propri interessi o delle possibili conseguenze su se stesso o su terzi.

4.4. Informazioni false o suscettibili di indurre in errore.

In nessun momento l'avvocato deve dare scientemente al giudice un'informazione falsa o tale da indurlo in errore.

4.5. Applicazione agli arbitri e alle persone con funzioni simili.

Le regole applicabili alle relazioni tra avvocato e giudice si applicano ugualmente ai rapporti con un arbitro, un perito e con ogni altra persona incaricata anche occasionalmente di assistere il giudice o l'arbitro.

5. RAPPORTI TRA AVVOCATI.

5.1. Colleganza.

5.1.1. La colleganza esige rapporti di fiducia tra gli avvocati, nell'interesse dei clienti e per evitare azioni giudiziarie inutili, ovvero ogni altro comportamento suscettibile di nuocere alla reputazione

della professione. Tale colleganza non deve mai porre gli interessi della professione in contrasto con gli interessi del cliente.

5.1.2. L'avvocato deve riconoscere come collega ogni avvocato di ogni altro Stato-membro e deve tenere nei suoi confronti un comportamento solidale e leale.

5.2. Cooperazione tra avvocati di differenti Stati-membri.

5.2.1. È dovere di ogni avvocato cui si rivolge un collega di un altro Stato-membro di non accettare un incarico per il quale egli non sia competente. In tal caso egli deve aiutare il proprio collega a entrare in contatto con un avvocato che sia in condizioni di svolgere l'incarico richiesto.

5.2.2. Quando avvocati di due Stati-membri differenti prestano attività congiunta, gli stessi hanno il dovere di tenere conto delle differenze eventualmente esistenti tra i loro sistemi legali, i loro ordini professionali, le loro competenze e i loro obblighi professionali.

5.3. Corrispondenza tra avvocati.

5.3.1. L'avvocato che invia a un collega di un altro Stato-membro una comunicazione che desidera abbia carattere «riservato» o «senza pregiudizio» dovrà chiaramente manifestare tale volontà al momento dell'invio della comunicazione stessa.

5.3.2. Nel caso in cui il destinatario della comunicazione non sia in grado di assicurarne il carattere «riservato» o «senza pregiudizio» dovrà restituirla al mittente senza rivelarne il contenuto.

5.4. Onorari di presentazione.

5.4.1. L'avvocato non può domandare a un altro avvocato o a un terzo qualsiasi né accettare un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso, per avere indirizzato o raccomandato un avvocato a un cliente.

5.4.2. L'avvocato non può versare ad alcuno un onorario, una provvigione o un qualsiasi altro compenso, quale contropartita per la presentazione di un cliente.

5.5. Comunicazione con la parte avversa.

L'avvocato non può mettersi direttamente in contatto, nel trattare una determinata questione, con una persona che sappia essere rappresentata o assistita da altro avvocato, a meno che questo collega gli abbia dato il suo consenso, e con l'obbligo di tenerlo informato.

5.6. Sostituzione d'avvocato (1).

(1) Questo articolo è stato soppresso nell'assemblea del 5 dicembre 2002.

5.7. Responsabilità pecuniaria.

Nelle relazioni professionali tra avvocati appartenenti a ordini forensi di differenti Stati-membri, l'avvocato che, non limitandosi a raccomandare un collega o a presentarlo a un cliente, affida un incarico a un corrispondente o lo consulta, è personalmente tenuto, anche in caso di inadempimento da parte del cliente, al pagamento degli onorari, delle spese e delle anticipazioni dovuti al collega straniero. Tuttavia gli avvocati interessati possono, all'inizio dei loro rapporti, prendere accordi particolari a questo riguardo. Inoltre, l'avvocato può, in qualsiasi momento, limitare il suo impegno personale all'ammontare degli onorari, delle spese e delle anticipazioni

maturati prima della comunicazione al collega straniero della sua decisione di declinare ogni responsabilità per il futuro.

5.8. Formazione dei giovani avvocati.

Al fine di rafforzare la cooperazione e la fiducia tra gli avvocati dei differenti Stati-membri, nell'interesse dei clienti, è necessario incoraggiare l'acquisizione di una migliore conoscenza delle leggi e delle regole procedurali applicabili nei differenti Stati-membri. A questo scopo, l'avvocato prenderà in considerazione la necessità di formare i giovani colleghi di altri Stati-membri, nel quadro dell'obbligazione professionale di assicurare la formazione dei giovani.

5.9. Contestazioni tra avvocati di differenti Stati-membri.

5.9.1. Quando un avvocato ritiene che un collega di un altro Stato-membro abbia violato una regola deontologica, deve attirare l'attenzione del collega su questo punto.

5.9.2. Quando una qualsiasi contestazione personale di natura professionale insorga tra avvocati di differenti Stati-membri, essi devono anzitutto cercare di comporre la lite amichevolmente.

5.9.3. Prima di intraprendere una procedura contro un collega di un altro Stato-membro, in relazione alle contestazioni di cui ai precedenti paragrafi 5.9.1. e 5.9.2., l'avvocato deve informare gli ordini professionali da cui entrambi gli avvocati dipendono, al fine di permettere agli ordini interessati di interporre i loro uffici per una composizione amichevole.